

FAQ

Decreto Ministro Sviluppo Economico 21 dicembre 2017

INDICE

- A. REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO
- B. IMPRESE NEOCOSTITUITE
- C. IMPRESE IN DIFFICOLTÀ
- D. DATI DI CONSUMO
- E. AUTOPRODUZIONE ED INCENTIVI
- F. VALORE AGGIUNTO LORDO
- G. VOLUME D’AFFARI
- H. OPERAZIONI SOCIETARIE
- I. CONTRIBUZIONE A SOSTEGNO DEI COSTI AMMINISTRATIVI CSEA

A. REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO

1. Quali sono i requisiti che un'impresa deve avere per potersi iscrivere nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia c.d. "post riforma"?

L'articolo 3 del D.M 21 dicembre 2017 prevede che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- 1) abbiano un consumo medio di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno calcolato nel periodo di riferimento, intendendo per ciascun anno di competenza N quale periodo di riferimento il triennio che va da N-4 a N-2;
- 2) operano nei settori dell'Allegato 3 della Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020*" (di seguito: Linee Guida);
- 3) operano nei settori dell'Allegato 5 alle Linee Guida e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, nel periodo di riferimento, in relazione al Valore Aggiunto Lordo (di seguito: VAL) ai sensi dell'articolo 5, non inferiore al 20%;
- 4) non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83/2012.

Ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 3 o dell'Allegato 5 alle Linee Guida, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento (Delibera 921/2017/R/eel, art. 4).

Le imprese costituite da meno di un anno, o se costituite negli anni precedenti, che risultino senza consumi per inattività produttiva, accedono alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo precedente con riferimento all'anno N-1 (ad esempio per l'anno di competenza 2021 le stime dovranno riferirsi all'anno 2020).

I dati dichiarati dall'impresa saranno basati sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici elaborate dall'impresa neo costituita per l'anno N-1.

2. Un'impresa svolge diverse attività sia rientranti nei settori ammessi alle agevolazioni che non rientranti ed ha, dunque, più codici ATECO. Quale codice dovrà dichiarare sul portale energivori?

Ai sensi della delibera 921/2017/R/eel, ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 3 o dell'Allegato 5 alle Linee Guida, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento.

Il Codice da dichiarare sul portale energivori è quello prevalente, che non deve essere confuso con quello primario e secondario presente sulla visura camerale. La qualifica “prevalente”, infatti, è riferita al volume di affari realizzato dall’impresa nell’anno d’imposta. Pertanto, il codice ATECO dell’attività prevalente è quello dichiarato all’Agenzia delle Entrate ai fini IVA e comunque presente nella visura camerale. Di conseguenza, sul Portale energivori, l’impresa in possesso del suddetto requisito è tenuta a dichiarare esclusivamente il Codice prevalente per volume di fatturato, che coincide con il codice attività dichiarato all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e che comunque è presente nella visura camerale.

3. Si chiede conferma che il mancato possesso di posta elettronica certificata da parte di un’impresa non precluda l’accesso all’agevolazione in oggetto.

Ai sensi dell’art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008, le imprese hanno l’obbligo di adottare la PEC all’atto di iscrizione nel registro delle imprese o comunque di renderla nota. Pertanto, per la registrazione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia è necessario l’uso della posta elettronica certificata.

B. IMPRESE NEOCOSTITUITE

1. L’impresa è stata costituita negli anni precedenti al 2020, tuttavia per le annualità antecedenti al 2020 tale soggetto ha registrato un fatturato pari a zero ed un consumo pari a zero, non avendo dato inizio all’attività produttiva. Tale impresa può inviare la dichiarazione a CSEA mediante la sezione dedicata sul portale alle *imprese costituite nel 2020 o, se costituite negli anni precedenti il 2020, che risultino senza consumi per inattività produttiva* secondo le definizioni dell’art. 5, lett. d) del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017?

Sì. In considerazione del fatto che ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’agevolazione è il profilo produttivo ed il consumo elettrico dell’impresa, l’impresa che risulti di recente costituzione (costituita nel 2017 o negli anni precedenti) e che sia risultata inattiva dal punto di vista produttivo sino al 2017, può presentare la dichiarazione per l’anno 2018. Resta inteso che l’inattività produttiva di cui sopra deve trovare riscontro nel bilancio e nell’andamento dei consumi di energia elettrica, su tutti i punti di prelievo dell’impresa dalla rete pubblica ed anche in relazione all’eventuale autoconsumo.

C. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

1. **L'impresa è stata inclusa nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità di competenza 2021. Nel corso del medesimo anno, l'impresa finisce per ricadere in uno dei casi previsti dalla Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà": l'essere entrata in stato di difficoltà in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione e all'invio della dichiarazione di accesso determina per l'impresa la decadenza dal diritto a ricevere l'agevolazione per le imprese a forte consumo di energia 2021?**

No. Infatti, ciò che rileva ai fini dell'ammissione al sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (art. 3, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2017) è che l'impresa, al momento della sottoscrizione e dell'invio della dichiarazione, non sia in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea.

Si ricorda che con la Comunicazione 2020/C 224/02 la Commissione europea ha, in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di Covid-19 può avere per le imprese, ritenuto opportuno modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato. In particolare, nell'ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, la Commissione europea ha previsto che: *"Gli aiuti per l'ambiente e l'energia non possono essere concessi alle imprese in difficoltà come definite ai fini della presente disciplina dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, come modificati o sostituiti. I presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021"*.

2. **Il ricorso alla CIG, ordinaria, straordinaria o in deroga, rientra nei casi previsti dalla Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea per la definizione di impresa in stato di difficoltà?**

La Cassa Integrazione Guadagni è un ammortizzatore sociale che consiste in una forma di integrazione sociale a tutela di situazioni di disoccupazione parziale dovute ad una riduzione o ad una sospensione dell'attività lavorativa.

Non è pertanto uno dei casi previsti dalla Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Il ricorso da parte dell'impresa alla CIG, indipendentemente dalla sua forma, non determina pertanto, di per sé, la condizione di impresa in stato di difficoltà.

L'impresa dovrà comunque accertarsi di non ricadere nei casi previsti dalla medesima Comunicazione.

D. DATI DI CONSUMO

1. Nei consumi prelevati da rete pubblica si contano anche le perdite di rete?

NO. Per consumi prelevati da rete pubblica si intendono quelli misurati sui POD. Il prezzo standard per tali consumi è già calcolato tenendo conto delle perdite ai diversi livelli di tensione. Per quanto riguarda le perdite di rete esse non rappresentano energia elettrica utilizzata dall'impresa per lo svolgimento dell'attività, ma rappresentano un costo e pertanto questo costo è stato già considerato dall'Autorità nella determinazione dei "Costi di riferimento dell'energia elettrica acquistata":

- ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2019 vedi Tabella 6 determina 27 settembre 2018, 13/2018 (prezzo di riferimento: 2017);
- ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2020 vedi Tabella 1 (prezzo di riferimento: 2018) determina 24 settembre 2019, 6/2019;
- ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2021 vedi Tabella 1 (prezzo di riferimento: 2019) determina 18 settembre 2020, 16/2020.

2. Resta l'obbligo di indicare tutti i POD anche in bassa tensione dell'azienda? O è sufficiente inserire quelli necessari a raggiungere la quota target del livello di intensità energetica?

Non è obbligatorio inserire i dati dei POD in bassa tensione. Inoltre:

- a) se non vengono dichiarati alcuni POD di bassa tensione, i consumi dei medesimi non saranno utilizzati ai fini del calcolo dell'indice d'intensità elettrica sul fatturato di cui al DM 21 dicembre 2017);
- b) i consumi dei POD che non sono dichiarati non potranno entrare nel calcolo della intensità elettrica sul VAL, come definita dall'Allegato 4 alle Linee Guida.

3. I quantitativi di energia elettrica consumata prelevata da rete pubblica sono quelli desunti dalle fatture?

Sì.

4. Se un'impresa ha più POD può sommarli per il raggiungimento dei requisiti? Anche i POD in BT?

Sì, può sommare i consumi, ma deve fornire la lista dei singoli codici POD.

5. Le imprese che acquistano direttamente l'energia alla Borsa elettrica non hanno un venditore da inserire nel campo previsto nella dichiarazione: come possono fare?

Le imprese che acquistano l'energia elettrica direttamente in borsa devono indicare nella dichiarazione come controparte il Gestore dei mercati energetici (GME).

6. Cosa devono indicare le imprese che acquistano l'energia elettrica per sé stesse, operando come grossisti presso la Borsa elettrica e/o i contratti bilaterali, anche con l'estero?

Dette imprese, qualora risultino regolarmente iscritte presso l'anagrafica dell'Autorità quali grossisti, possono indicare sé stesse come venditore.

7. Un'impresa può, in casi particolari, inserire i consumi di POD che non sono nella sua titolarità?

No, in nessun caso

8. All'interno di un sistema ASSPC insiste un'unità di consumo dell'impresa A ed un'unità di produzione dell'impresa B con consumi relativi ai "servizi ausiliari di generazione". L'impresa A che compila la dichiarazione energivori per l'anno 2021 deve compilare il relativo Bilancio energetico ASSPC?

No. L'impresa A non deve dichiarare di essere *"titolare di almeno un punto di interconnessione con la rete pubblica a cui è connesso un sistema rientrante nella categoria ASSPC"* e quindi non deve compilare e trasmettere il Bilancio Energetico.

Il bilancio deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui il sistema ASSPC sia caratterizzato dalla presenza di più unità di consumo gestite da soggetti differenti (P.IVA diverse) tipicamente appartenenti al medesimo gruppo societario.

Si precisa, infatti, che i consumi afferenti ai servizi ausiliari e/o i consumi equiparati ai servizi ausiliari di generazione non sono da intendersi come "unità di consumo".

Per la definizione di unità di consumo si rimanda all'art.1.1, lett. pp) del TISSPC (Allegato alla deliberazione 578/2013/R/EEL).

Per ulteriori chiarimenti sui sistemi ASSPC si rimanda, altresì, alle FAQ pubblicate sul sito dell'ARERA all'indirizzo https://www.arera.it/allegati/faq/tisspc_faq.pdf ed in particolare alle FAQ D.1 e G.1 con riferimento ai "servizi ausiliari".

E. AUTOPRODUZIONE

1. Un'impresa è titolare di un impianto fotovoltaico che funziona in regime di cessione alla rete. Sull'energia prodotta dall'impianto, l'azienda percepisce gli incentivi in Conto Energia. L'energia prodotta viene in parte autoconsumata, in parte venduta alla rete. Sempre relativamente all'impianto, l'azienda ha in essere un contratto con una ESCO che prevede che:

- l'impresa paghi alla ESCO un determinato corrispettivo sull'energia autoconsumata;
- l'impresa giri alla ESCO gli incentivi in Conto Energia e i ricavi da vendita dell'energia prodotta alla rete;
- la ESCO paghi all'impresa un canone di affitto sui terreni su cui insiste l'impianto fotovoltaico.

Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare esclusivamente l'autoconsumo legato all'impianto fotovoltaico? Ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato o VAL, come vanno trattate le varie voci?

Dal momento che la ESCO è una impresa distinta dalla azienda che effettua la dichiarazione, non si può parlare di autoconsumo, bensì di collegamenti diretti con produttori terzi (nel caso in esame, la ESCO è il produttore in quanto esercisce l'impianto anche se la proprietà dell'impianto è dell'impresa). L'energia elettrica fornita dalla ESCO all'impresa può essere considerata per il soddisfacimento dei requisiti per l'inserimento nell'elenco, in particolare, ai fini del calcolo dell'indice d'intensità elettrica su VAL e sul fatturato, il sistema valorizzerà l'energia dichiarata prelevata attraverso collegamenti diretti al prezzo di riferimento stabilito dall'ARERA con la specifica Determina. Relativamente al fatturato, valgono le regole della dichiarazione ai fini del pagamento dell'IVA. Con riferimento al VAL si tenga conto di quanto riportato nella specifica sezione del presente documento.

2. Un'impresa è titolare di un impianto fotovoltaico che funziona in regime di scambio sul posto. Sull'energia prodotta dall'impianto, l'impresa percepisce gli incentivi in Conto Energia. L'energia prodotta viene interamente autoconsumata. Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare l'autoconsumo legato all'impianto fotovoltaico? Ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato o VAL, come vanno trattate le varie voci? Se in determinati periodi dell'anno, una parte dell'energia prodotta dall'impianto dovesse non essere autoconsumata dall'impresa ma essere ceduta alla rete, cambierebbe qualcosa?

Relativamente ai consumi di energia elettrica deve essere comunque considerata solo l'energia autoconsumata per la propria attività. Non sono pertanto inclusi gli autoconsumi degli impianti di produzione di energia elettrica o eventuale produzione di energia elettrica in eccedenza al proprio fabbisogno. Per il fatturato, valgono le regole della dichiarazione ai fini IVA. Per quanto riguarda il costo effettivo, ai fini del calcolo dell'indice d'intensità elettrica su VAL o sul fatturato, il sistema

valorizzerà l'energia dichiarata autoconsumata al prezzo di riferimento stabilito dall'ARERA con specifica Determina. La dichiarazione si riferisce ai volumi complessivi annuali; pertanto non cambia nulla se la cessione alla rete è concentrata in determinati periodi dell'anno oppure è continua.

- 3. Un'impresa è titolare di un impianto di cogenerazione. L'energia prodotta viene interamente autoconsumata. Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare l'autoconsumo legato all'impianto cogenerativo? Nel caso l'impresa soddisfi i requisiti per la riduzione degli oneri di sistema, tale riduzione si applica all'energia prodotta dal cogeneratore e autoconsumata dall'impresa?**

Ai fini del calcolo dei consumi, non sono inclusi gli autoconsumi legati all'impianto di cogenerazione o eventuale produzione di energia elettrica in eccedenza a quella consumata per lo svolgimento della propria attività. L'energia autoconsumata rileva solo ai fini della verifica di qualifica di impresa a forte consumo di energia elettrica. La tariffa, Asos, agevolata sarà applicata solo all'energia elettrica che l'impresa eventualmente consuma dalla rete, perché solo questi consumi sono effettivamente gravati da tale onere.

- 4. In caso di autoproduzione di energia elettrica, è possibile comunicare un codice di accisa relativo all'eventuale officina di acquisto, se presente? (In talune situazioni la licenza di officina elettrica di produzione, con relativo codice di accisa, non viene rilasciata all'impresa che consuma l'energia elettrica prodotta).**

Il codice accisa va indicato solo nel caso di autoproduzione, cioè nel caso in cui l'officina elettrica è nella titolarità della stessa partita IVA che effettua la dichiarazione. Se invece si tratta di un "collegamento diretto" con un produttore terzo il codice accisa non va indicato perché associato a una partita IVA diversa da chi effettua la dichiarazione.

- 5. L'energia autoprodotta si intende al lordo degli autoconsumi di centrale?**

Vale quanto risposto al precedente punto 2.

- 6. L'energia prodotta dai gruppi elettrogeni d'emergenza, che oggi compare anche sulla dichiarazione UTF, va inserita nella dichiarazione?**

La produzione elettrica di tali gruppi, qualora siano nella titolarità della medesima impresa che fa la dichiarazione e la cui produzione sia soggetta al pagamento delle imposte (vale a dire, secondo quanto prescritto dalla normativa: gruppi elettrogeni in funzionamento continuo di potenza superiore a 1 kW o gruppi elettrogeni di soccorso con potenza complessiva superiore 200 kW), va considerata nell'energia autoprodotta. Al contrario, la produzione di energia elettrica dei gruppi elettrogeni che sono esentati dal pagamento delle imposte sulla produzione medesima non deve essere invece considerata.

- 7. Nel caso un'impresa abbia associate più "officine elettriche" e quindi abbia assegnati dall'Agenzia delle Dogane più codici accise, quale codice deve inserire?**

Inserirà per ogni officina elettrica il codice accise ed il relativo quantitativo di energia elettrica autoprodotta. Il sistema in automatico calcolerà il quantitativo complessivo autoprodotta.

- 8. Se un'impresa ha installato un impianto fotovoltaico di 10 kWp ed ha prodotto dei kWh in BT cosa occorre inserire nel campo che lo richiede? Nella dichiarazione non posso inserire il "Codice autoproduttore ai fini delle accise" perché essendo non superiore a 20 kWp non ho il codice, posso procedere lo stesso (mettendo i kWh autoprodotti e non il codice)?**

Inserirà nel campo Codice Accise "SOGGETTO NON OBBLIGATO" e successivamente il quantitativo di energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività.

F. VALORE AGGIUNTO LORDO

- 1. Se un'impresa compila il bilancio relativo ad un periodo di 12 mesi, ma diverso dall'anno solare, ad esempio 1° settembre 2019 – 31 agosto 2020, come deve procedere alla compilazione della sezione VAL dove sono richiesti, invece, i dati riferiti all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)?**

L'impresa che abbia i bilanci relativi ad un periodo di 12 mesi, non corrispondente all'anno solare, deve ricostruire i valori richiesti per un periodo corrispondente a ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Tale ricostruzione deve essere certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

- 2. Se un'impresa compila il bilancio relativo ad un periodo diverso dai 12 mesi, ad esempio 9 mesi, dal 1° gennaio al 30 settembre 2019, come deve procedere alla compilazione della sezione VAL, dove sono richiesti, invece, i dati riferiti ai 12 mesi dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)?**

L'impresa che abbia redatto, negli anni di riferimento, bilanci per periodi diversi da 12 mesi deve ricostruire i valori richiesti per un periodo corrispondente a ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Tale ricostruzione deve essere certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

- 3. Se un'impresa compila il bilancio secondo principi contabili internazionali (standard IAS/IFRS) come deve procedere alla compilazione della sezione VAL che richiede, invece, le voci di costo secondo lo schema del conto economico previsto dal Codice Civile?**

L'impresa che abbia redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali (standard IAS/IFRS) deve riclassificarlo secondo lo schema definito dall'art. 2425 c.c. al fine di compilare i dati richiesti

nella sezione VAL. Tale ricostruzione deve essere certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

4. L'impresa ha comunicato un volume di affari per il triennio di riferimento 2017-2018-2019, ma, essendo in gestione semplificata, non ha un bilancio approvato. Come deve procedere per compilare la Dichiarazione 2021? Quali dati occorre inserire nelle Sezioni dedicate al VAL?

L'impresa deve inserire i dati di bilancio in suo possesso seguendo il prospetto predisposto sul Portale e, come disciplinato dall'art. 4.8 dell'Allegato A della Delibera 921/2017/R/eel, sempre tramite il Portale, *“ai fini della registrazione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL siano stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010”*.

5. Perché nel nuovo modello è stata inserita anche la voce A4 del Conto Economico ex. Art. 2424 C.C.?

Ai sensi dell'Allegato 4 delle Linee Guida (*“Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020”* di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01), la Produzione Capitalizzata deve essere compresa nel calcolo del Valore Aggiunto. L'Allegato 4 infatti recita: *“Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi...”*. Il riferimento alla produzione capitalizzata richiede, pertanto, proprio l'inserimento della voce A4 *“incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”* nel calcolo del VAL.

6. Perché nel nuovo modello è stata inserita anche la voce A5 del Conto Economico ex. Art. 2424 C.C.? Solamente alcune voci?

Le Linee Guida fanno riferimento anche agli *“Altri ricavi”* nel calcolo del VAL. L'Allegato 4 infatti recita: *“Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione.”* Per *“altri redditi operativi”* si intende proprio la voce A5 del Conto Economico ex art. 2425 C.C. ed in particolare le componenti correlate all'impiego dei fattori produttivi indicate nel principio contabile OIC 12 alle voci: e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria; f) Contributi in conto esercizio.

7. A seguito della modifica dei principi contabili nazionali formulata dall'OIC in linea con le integrazioni e novità introdotte alle norme del Codice Civile dal D.lgs. 139/2015, si è imposta la necessità di riesporre i dati di bilancio dell'esercizio precedente al fine della comparazione dei dati. Per il calcolo del VAL vanno inseriti i valori così come risulta dal bilancio dell'anno di competenza

approvato dai Soci e depositato oppure come risulta dal prospetto di bilancio riesposto e riportato nell'anno successivo come esercizio di confronto?

Le partite del Conto Economico, ex art. 2425 C.C. ed OIC 12, da riportare nel prospetto della Dichiarazione, ai fini del calcolo del VAL, sono quelle presenti nel Bilancio d'esercizio depositato nell'anno di competenza. Le eventuali partite riclassificate per la comparabilità delle voci, ex art. 2423-ter C.C. nell'esercizio successivo, non devono sostituire i valori già presenti in Dichiarazione.

8. Che cosa significano i campi “Contributo energivori ante riforma (DM 5aprile 2013) considerato nel calcolo delle voci precedenti” e “Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)? Quali sono le modalità di compilazione?

Con la Determina 17/2020 - DIEU del 24/09/2020, l'Autorità ha modificato lo schema di calcolo del VAL, introducendo la nuova voce: “Agevolazione energivori Post Riforma (DM 21 dicembre 2017)”.

Lo scopo dei campi “Contributo energivori ante riforma (DM 5aprile 2013) considerato nel calcolo delle voci precedenti” e “Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)” è quello di calcolare il VAL in modo conforme a quanto richiesto dall'Allegato 4 delle Linee Guida, che prevede che il VAL debba essere calcolato “al costo dei fattori”, ovvero aggiungendo i sussidi ricevuti.

Per quanto riguarda il “regime ante riforma”, si trattava di contributi che l'impresa energivora, avendo pagato in bolletta il costo “pieno”, percepiva direttamente da CSEA. Tale contributo va inserito nel campo “Contributo energivori ante riforma (DM 5aprile 2013) considerato nel calcolo delle voci precedenti”, per l'anno in cui il contributo “ante riforma” sia stato contabilizzato in una delle voci del conto economico richieste dalla CSEA per il calcolo del VAL.

Per quanto riguarda invece il “regime post riforma”, l'agevolazione da inserire nel campo “Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)” consiste nella differenza tra l'ammontare Asos che sarebbe stato pagato se non ci fosse stata l'agevolazione e l'ammontare Asos effettivamente pagato dall'impresa in relazione alla specifica classe d'agevolazione. Anche in tale caso l'agevolazione va inserita nell'anno in cui è stata effettivamente percepita, secondo le modalità di seguito specificate.

Ai fini di agevolare la compilazione di tali campi, la CSEA mette a disposizione, nella apposita sezione dedicata del Portale denominata “Aiuti di stato”, le agevolazioni percepite dall'impresa calcolate dalla stessa CSEA sulla base delle informazioni disponibili e che le imprese possono usare come riferimento per compilare la dichiarazione.

La compilazione dei sopracitati campi non è obbligatoria, e l'impresa può lasciare vuoti questi campi, qualora ritenga che non rilevino ai fini del calcolo dell'intensità elettrica.

Nel caso in cui l'impresa consideri che il valore dell'agevolazione percepita nel nuovo regime non coincida con i dati forniti da CSEA, può inserire il valore dell'agevolazione effettivamente percepita; tale valore potrà essere oggetto di successive verifiche e controlli sui dati fiscali dichiarati dalle imprese.

9. L'impresa è una società energivora (classe FAT.x) dal 2018 e, in quanto tale, ha beneficiato negli anni 2018 e 2019 di una riduzione in fattura della componente Asos. Come deve essere compilata la Dichiarazione energivori 2021 nella parte relativa al calcolo del VAL alla nuova voce "Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)"?

Con la Determina 17/2020 - DIEU del 24/09/2020, l'Autorità ha modificato lo schema di calcolo del VAL, introducendo la nuova voce: "Agevolazione energivori Post Riforma (DM 21 dicembre 2017)". L'impresa dovrà inserire i dati relativi alla "Agevolazione energivori Post Riforma (DM 21 dicembre 2017)" per ciascun anno del periodo di riferimento (2018 e 2019), solamente nell'ipotesi in cui nelle voci del conto economico afferenti ai "Costi della produzione" richieste dalla CSEA ai fini del calcolo del VAL, sia stato considerato il costo dell'energia elettrica agevolato derivante dall'applicazione, direttamente in fattura, della componente tariffaria Asos agevolata, ossia associata alla classe d'agevolazione stabilita per ciascun anno del periodo in esame.

Per agevolare la compilazione di tale campo, la CSEA ha reso disponibili, nella apposita sezione dedicata agli "Aiuti di Stato", le informazioni utili alle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente alle annualità "post riforma" alla compilazione del suddetto campo "Agevolazione energivori Post Riforma (DM 21 dicembre 2017)". In particolare, per le imprese energivore cui è stata assegnata una classe di agevolazione definitiva, in tale sezione è riportato l'importo dell'agevolazione percepita, calcolato come differenza tra l'ammontare Asos che sarebbe stato pagato se non ci fosse stata l'agevolazione e l'ammontare Asos dovuto in relazione alla specifica classe d'agevolazione assegnata.

10. L'impresa è una società energivora (classe VAL.x) dal 2018 e, in quanto tale, ha beneficiato negli anni 2018 e 2019 di una riduzione in fattura della componente Asos. Come deve essere compilata la Dichiarazione energivori 2021 nella parte relativa al calcolo del VAL alla voce "Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)"?

Con la Determina 17/2020 - DIEU del 24/09/2020, l'Autorità ha modificato lo schema di calcolo del VAL, introducendo la nuova voce: "Agevolazione energivori Post Riforma (DM 21 dicembre 2017)". L'impresa dovrà inserire i dati relativi alla "Agevolazione energivori Post Riforma (DM 21 dicembre 2017)" per ciascun anno del periodo di riferimento (2018 e 2019), solamente nell'ipotesi in cui nelle voci del conto economico afferenti ai "Costi della produzione" richieste dalla CSEA ai fini del calcolo

del VAL, sia stata considerata la contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92 dovuta dalle imprese in classe di agevolazione VAL.x. e regolata direttamente con la CSEA. L'agevolazione da considerare corrisponde alla differenza tra l'ammontare Asos che sarebbe stato pagato se non ci fosse stata l'agevolazione e l'ammontare Asos dovuto in relazione alla specifica classe d'agevolazione corrispondente alla contribuzione direttamente versata a CSEA.

Per agevolare la compilazione di questo campo, la CSEA ha reso disponibili, nella apposita sezione dedicata agli "Aiuti di Stato", le informazioni utili alle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente alle annualità "post riforma" alla compilazione del suddetto campo "Agevolazione energivori Post Riforma (DM 21 dicembre 2017)". In particolare, per le imprese energivore cui è stata assegnata una classe di agevolazione definitiva, in tale sezione è riportato l'importo dell'agevolazione percepita, calcolato come differenza tra l'ammontare Asos che sarebbe stato pagato se non ci fosse stata l'agevolazione e quanto effettivamente pagato a CSEA in relazione alla specifica classe d'agevolazione.

- 11. Soltanto in data 18 gennaio 2019 all'impresa è stata attribuita una classe di agevolazione FAT.x per l'annualità di competenza 2018. Pertanto, l'impresa ha beneficiato dell'agevolazione post riforma di competenza energivori 2018 solo nel mese di marzo 2019 tramite un conguaglio in fattura. Conseguentemente l'impresa ha contabilizzato tale conguaglio nel bilancio 2019. Come deve essere compilata la Dichiarazione 2021 nella parte relativa al calcolo del VAL alla voce "Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)"?**

Se l'impresa ha contabilizzato il conguaglio relativo all'annualità di competenza energivori 2018 nel bilancio 2019, in una delle voci del conto economico richieste dalla CSEA, allora essa dovrà iscrivere il valore dell'agevolazione percepita per l'annualità di competenza energivori 2018 nella voce della tabella VAL "Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)" relativa all'anno di riferimento 2019.

Invece, se l'impresa ha contabilizzato il conguaglio in una voce del conto economico diversa da quelle richieste dalla CSEA (ad esempio tra le sopravvenienze e insussistenze attive appostate tra gli Altri ricavi e proventi) ai fini del calcolo del VAL non dovrà iscrivere alcun valore nella voce della tabella VAL "Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)".

- 12. Soltanto in data 18 gennaio 2019 all'impresa è stata attribuita una classe di agevolazione VAL.x per l'annualità di competenza energivori 2018. Pertanto, l'impresa ha beneficiato dell'agevolazione post riforma di competenza energivori 2018 solo nel mese di marzo 2019 tramite un conguaglio in fattura da parte del venditore ed il pagamento della contribuzione in due rate di ugual importo a CSEA.**

Conseguentemente l'impresa ha contabilizzato il conguaglio e le due rate nel bilancio 2019.

Come deve essere compilata la Dichiarazione 2021 nella parte relativa al calcolo del VAL alla voce “Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)”?

L’impresa, con riferimento all’annualità di competenza energivori 2018, dovrà iscrivere nella voce della tabella VAL “Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)” relativa all’anno di riferimento 2019 il valore che risulta come differenza (A-B) dove:

- A è pari al conguaglio per il 2018 se questo è stato contabilizzato nel bilancio 2019 in una delle voci del conto economico richieste dalla CSEA, mentre è pari a 0 se tale conguaglio è stato contabilizzato nel bilancio 2019 in una voce del conto economico diversa da quelle richieste dalla CSEA ai fini del calcolo del VAL;
- B è pari alla contribuzione 2018 dovuta a CSEA se è stata contabilizzata nel bilancio 2019 in una delle voci del conto economico richieste dalla CSEA, mentre è pari a 0 se quella contribuzione a CSEA è stata contabilizzata nel bilancio 2019 in una voce del conto economico diversa da quelle richieste dalla CSEA ai fini del calcolo del VAL.

G. VOLUME D’AFFARI

1. Come trattare i casi di discordanza tra anno solare ed anno fiscale?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ci si riferisce sempre all’anno solare in quanto la dichiarazione IVA è sempre riferita all’anno solare e il fatturato è riferito alla medesima dichiarazione; per coerenza anche i consumi devono essere riferiti allo stesso periodo.

Pertanto, il fatturato da considerare è quello presentato dall’impresa ai fini Iva (art. 5 del DM 21 dicembre 2017), pertanto è sempre riferito all'anno solare.

H. OPERAZIONI SOCIETARIE

1. L’impresa A è stata costituita in data 01/12/2017, dal conferimento del ramo di un’impresa B. Come deve essere compilata la Dichiarazione nella parte relativa al calcolo del VAL Anno 2017?

I dati che l’impresa A dovrà compilare ai fini dell’invio della Dichiarazione Energivori 2021 sono quelli presenti nei rispettivi bilanci depositati ex art. Art. 2435 C.C. per ciascun anno del periodo di riferimento. Pertanto, se l’impresa ha un bilancio depositato per l’annualità 2017, dovrà inserire i dati relativi all’annualità 2017.

Se, invece, l’impresa non ha un bilancio depositato per l’annualità 2017, dovrà inserire i dati relativi all’annualità 2018. Per le imprese costituite a cavallo d’anno, infatti, si ritiene legittima la previsione che l’atto costitutivo stabilisca la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi, decorrenti dalla data dello stesso atto. Ne discende che un’Impresa nata a dicembre 2017 possa avere il primo bilancio depositato al 31 Dicembre 2018. L’estensione del periodo contabile ad

un massimo di 15 mesi è avallata dalla prassi e trova conferma nella massima n. 116 dell'8 giugno 2010 del Consiglio notarile di Milano.

2. L'impresa A è stata costituita in data 01/12/2017, dal conferimento del ramo di un'impresa B. Come deve essere compilata la Dichiarazione nella parte relativa al calcolo del VAL Anno 2017 se l'impresa non è tenuta al deposito del bilancio?

Le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, per poter accedere alle agevolazioni di cui alla Delibera 921/2017/R/eel, devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL siano stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010. Ne consegue che le Imprese in questione sono soggette alla tenuta del bilancio, seppur non al deposito dello stesso.

Per le imprese costituite a cavallo d'anno si ritiene legittima la previsione che l'atto costitutivo stabilisca la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi, decorrenti dalla data dello stesso atto. Ne discende che un'impresa nata a dicembre 2017 possa avere il primo bilancio depositato al 31 Dicembre 2018. L'estensione del periodo contabile ad un massimo di 15 mesi è avallata dalla prassi e trova conferma nella massima n. 116 dell'8 giugno 2010 del Consiglio notarile di Milano.

Per le imprese non tenute al deposito del bilancio, pertanto, farà fede quanto riportato nell'atto costitutivo.

3. L'impresa A era energivora nel 2013 o 2014 e veniva incorporata/ fusa in altra B con P.IVA diversa. L'impresa B, che non ha codice ATECO nell'annesso 3 o 5 (e non è stata energivora nel 2013 o 2014), come può essere energivora per il 2021?

A seguito dell'operazione societaria intercorsa, il nuovo soggetto giuridico, qualora volesse essere considerato energivoro a partire dal 01/01/2021, è a tutti gli effetti tenuto al rispetto della nuova normativa dettata dal MiSE con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017. Ne discende che i requisiti richiesti per la qualifica di impresa a forte consumo di energia sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del Decreto medesimo, per cui è necessario esercitare un'attività che rientri tra quelle di cui all'annesso 3 o 5 delle Linee Guida.

La cd. clausola di *grandfathering* di cui all'art. 3, comma 1, lett. c del Decreto è utilizzabile solo dall'impresa, attualmente esistente, la cui P.IVA sia inserita negli Elenchi energivori 2013 o 2014. Se quella stessa impresa è stata, in forza dell'operazione societaria, eliminata dal registro delle imprese e, quindi, non è più esistente, non potrà accedere a quella clausola e alle agevolazioni in forza della stessa riconoscibili.

- 4. Un'impresa A è stata inclusa nell'elenco definitivo delle imprese a forte consumo di energia per l'anno 2021.**

Successivamente nel corso del 2021 l'impresa A ha effettuato un'operazione societaria di scissione parziale mediante trasferimento del ramo d'impresa ad un soggetto neocostituito. L'impresa A mantiene comunque la propria partita IVA ma, per effetto dell'operazione societaria, cede il ramo di impresa che esercita la principale attività produttiva. L'impresa A mantiene la qualifica di energivoro e il relativo riconoscimento delle agevolazioni per l'intero anno 2021?

A seguito dell'operazione societaria intercorsa, l'impresa A continua ad esistere e pertanto resta inclusa nell'elenco delle imprese energivore per l'anno di competenza 2021; infatti la verifica delle condizioni di accesso al meccanismo e la determinazione della classe di sconto attribuibile all'impresa per l'anno di competenza 2021 dipendono dai dati relativi al "periodo di riferimento" (in generale, l'anno di competenza N ha come periodo di riferimento il triennio N-2, N-3 ed N-4); l'agevolazione si applica ai POD nella sua titolarità e quindi il POD del ramo d'impresa ceduto cesserà di essere agevolato dal momento di efficacia dell'operazione; la voltura deve essere comunicata tempestivamente dal venditore al SII.

Il soggetto neocostituito, qualora rispetti la nuova normativa dettata dal MiSE con il DM 21 dicembre 2017, potrà presentare la dichiarazione per l'anno di competenza 2022 come impresa costituita nel 2021 includendo, per i mesi pertinenti, il POD acquisito.

- 5. L'Impresa A è stata incorporata/fusa nell'impresa B nel corso del periodo compreso tra gli anni 2017 e 2020. L'impresa B che compila la dichiarazione energivori per l'anno di competenza 2021 (dichiarazione 2021) può inserire i dati di consumo dell'impresa A, relativi al periodo antecedente l'operazione societaria?**

No. Con riferimento al regime legislativo ex DM 21 dicembre 2017, ciò che rileva ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, è la partita IVA. Ne discende che essendo l'impresa B un soggetto giuridico diverso rispetto all'impresa A, non può inserire i dati di consumo dell'impresa A per il periodo antecedente l'operazione societaria. Parimenti l'impresa A, che risulta estinta al momento dell'apertura del portale, non può presentare la dichiarazione 2021.

Qualora la partita IVA dell'impresa B fosse già esistente prima dell'operazione societaria, l'impresa B deve compilare la dichiarazione inserendo i soli dati di consumo inerenti alla propria partita IVA per il periodo antecedente l'operazione societaria.

I. Contribuzione a sostegno dei costi amministrativi CSEA

A partire dalla dichiarazione energivori post riforma anno di competenza 2021 per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA.

Pertanto, le aziende riceveranno dalla CSEA, una volta perfezionato l'invio della dichiarazione di accesso al meccanismo di agevolazione per l'annualità di competenza 2021, una PEC, in cui sono le istruzioni da seguire per il pagamento del contributo a sostegno dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA.

1. Il pagamento di tale contributo è obbligatorio? Il ritardato e/o mancato pagamento dello stesso cosa comporta?

Sì, il pagamento di tale contributo a CSEA è obbligatorio, non rimborsabile e dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di pagamento indicate dalla CSEA. Ai sensi del punto 8.4 dell'Allegato A della deliberazione 921/2017/R/eel, il versamento del suddetto contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco.

2. Cosa accade se l'impresa energivora A non provvede al versamento di detto contributo o effettua un pagamento in misura non conforme?

Decorsi 15 giorni dall'invio della PEC all'impresa contenente le istruzioni per il pagamento della contribuzione a sostegno dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA, qualora l'impresa A non abbia provveduto al versamento della contribuzione o vi abbia provveduto in misura non conforme, la CSEA invierà alla stessa una seconda PEC, contestando all'impresa il mancato pagamento o il pagamento in misura non conforme del contributo obbligatorio e avvertendo la medesima che la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della PEC di contestazione comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.

3. Cosa accade se l'impresa A non regolarizza la propria posizione entro 60 giorni dalla data di invio della PEC di contestazione?

Ai sensi del punto 8.5 dell'Allegato A della delibera 921/2017/R/eel: *“la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse”.*